

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04/06/2021 N. 483

Recepimento dell'”Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini Anti SARS-CoV-2”.

LA GIUNTA REGIONALE**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 *“Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”* e, in particolare, l’art. 2 comma 2;
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e, in particolare, l’art. 11;
- il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, *“Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*, ed in particolare l’art. 1 *“Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”* che definisce i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017 – 2019 di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 19 gennaio 2017;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTI i seguenti decreti del Ministero della Salute:

- D.M. 16 dicembre 2010 *“Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”* (pubblicato nella G.U. 19 aprile 2011, n. 90);
- D.M. 8 luglio 2011 *“Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”* (pubblicato nella G.U. 1 ottobre 2011, n. 229);
- il D.M. 11 dicembre 2012 *“Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 153/2009”* (pubblicato nella G. U. 20 marzo 2013, n. 67).

RICHIAMATI:

- il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, di cui all’Intesa sancita, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ed in particolare l'art. 5 - Assistenza territoriale - che, al comma 7, dispone che " ... omissis ... le Regioni provvedono a definire con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e della "Farmacia dei Servizi", quale modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute... omissis...";

- il Patto per la Salute per gli anni 2019–2021, di cui all'Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019), ed in particolare la scheda 8 - **Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della medicina generale** - che, tra le linee di indirizzo per promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria nell'assistenza territoriale individua tra gli obiettivi quello di promuovere "la valorizzazione del ruolo del farmacista in farmacia che è un presidio rilevante della rete dei servizi territoriali per la presa in carico dei pazienti e per l'aderenza terapeutica degli stessi e non solo per la dispensazione dei medicinali, al fine di rafforzare l'accesso ai servizi sanitari. Tale processo trova la prima attuazione nell'ambito del percorso di definizione e attuazione della Farmacia dei servizi e della nuova convenzione nazionale".
- le "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità di cui all' art. 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017 n. 205" di cui all'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. Atti n. 167/CSR del 17 ottobre 2019) ;

RICHIAMATE, altresì:

- la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e ss.mm.ii;
- la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria Ligure della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria" e ss.mm.ii, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, di coordinamento, indirizzi e governance delle Aziende sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla Legge Regionale 29 luglio 2016 n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria) della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria";
- il Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2017/2019 di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria 5/12/2017, n. 21;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 7 del 31 gennaio 2017, "*Approvazione principi, criteri per l'organizzazione delle Aziende, Istituti ed Enti del SSR e linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale*" che al punto 6.1.3 dell'allegato A) "*Principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende, Istituti ed Enti del SSR. Linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale*", attribuisce ad Alisa la competenza di "...omissis...stipulare e gestire, congiuntamente con le AA.SS.LL., accordi intese e protocolli con i soggetti che erogano le prestazioni ricomprese nei livelli assistenziali (PP. AA., farmacisti, Onlus, ecc....) omissis":

- n. 426 del 31 maggio 2019 - "Accordo distribuzione farmaci da parte farmacie pubbliche e private convenzionate in nome e per conto del SSR (DPC) e fornitura del servizio CUP-WEB nelle Aziende Socio Sanitarie" da stipularsi tra A.Li.Sa. e le Associazioni delle Farmacie. Recepimento", di recepimento dello schema di accordo per il rinnovo della distribuzione da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate dei farmaci in nome e per conto del SSR (DPC) e per la fornitura del servizio CUP – WEB;
- n. 983 del 20 novembre 2019 - "Accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per l'erogazione di ausili e presidi per l'assistenza integrativa" - con la quale è stato preso atto dell'Ipotesi di Accordo regionale con le farmacie per l'erogazione di ausili e presidi per l'assistenza integrativa ed è stato dato mandato ad A.Li.Sa. di concludere, con le Associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate, l'"Accordo per l'erogazione di ausili e presidi per l'assistenza integrativa" e la sottoscrizione dello stesso;
- n. 747 del 5 agosto 2020 - "Recepimento, ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 28/08/1997 n. 281, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità" di cui all'art. 1, c. 403 e 406 della L. 27/12/2017 n. 205";
- n. 885 del 15 settembre 2020 - "Campagna vaccinale antinfluenzale stagione 2020/2021" di recepimento delle indicazioni del Piano Antinfluenzale per la stagione 2020 – 2021;
- Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 132 del 13 gennaio 2021 - "D.G.R. n. 747 del 5.08.2020 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni su "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità" di cui all'art. 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Rep. Atti n. 167/CSR del 17 ottobre 2019). Costituzione della Commissione Regionale per la farmacia dei servizi".
- le deliberazioni di A.Li.Sa.:
 - n. 59 del 23 giugno 2017 - "Approvazione nuovo Accordo per la distribuzione di farmaci da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate in nome e per conto del SSR e per lo sviluppo della loro integrazione nella fornitura del servizio CUP-WEB nelle Aziende socio sanitarie locali 1,2,3,4,5 con efficacia dal 1 ottobre 2017 - proroga al 30 settembre 2017 dell'accordo quadro per la DPC e il servizio CUP-WEB sottoscritto il 31 marzo 2017" -;
 - n. 179 del 3 giugno 2019 con la quale è stato approvato il nuovo accordo tra Regione Liguria, Unione Ligure delle Associazioni Titolari di Farmacia e Assofarm per la distribuzione dei farmaci in DPC, sottoscritto in data 10/06/2019;

DATO ATTO delle seguenti disposizioni nazionali emanate in ordine alla diffusione dell'epidemia da Covid-19:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'art. 1, comma 457, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 il quale dispone che “Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente misura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”;
- il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” convertito con legge 29 gennaio 2021, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2021, n. 29 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.»;
- il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 , recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”;
- il Decreto del Ministero della Salute 2 gennaio 2021 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2/COVID-19”;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 42164, del 24 dicembre 2020 recante “Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 1362 del 14 gennaio 2021 “Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la Fase 1 e aggiornamento del consenso informato”;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5079 del 9 febbraio 2021 recante “Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato”;
- le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” dell'8 febbraio 2021, elaborate dal Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), con le quali sono aggiornati le categorie di persone da vaccinare e l'ordine di priorità successivi a quelli della Fase 1 (operatori sanitari e sociosanitari, personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80 anni);
- le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021, elaborate dal Ministero della Salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) con le quali sono aggiornati le categorie e l'ordine di priorità delle categorie di cittadini da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale.

- l'aggiornamento delle Raccomandazioni, contenute nella Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministro della Salute, sul Vaccino Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca) del 07 aprile 2021;
- l'ordinanza n. 6/2021 del 9 aprile 2021 del Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19.

CONSIDERATO che il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2/COVID-19, di cui al citato Decreto del Ministero della Salute 2 gennaio 2021, ha previsto, per la sua realizzazione, un costante coordinamento tra il Ministero della Salute, la Struttura Commissariale e le Regioni e Province Autonome e ha disposto che, con l'aumentare delle disponibilità dei vaccini, devono essere implementate, a livello territoriale, le campagne vaccinali anti-Covid-19 su larga scala (walk-in) per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, in fase avanzata, dovranno, pertanto, essere coinvolti il maggior numero di medici e professionisti possibili che si prenderanno carico della somministrazione dei vaccini e delle attività a essa connesse.

RICHAMATE le seguenti disposizioni relative al coinvolgimento delle farmacie nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2:

- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), con particolare riferimento ai seguenti commi dell'art. 1:
 - ✓ 465, che dispone: "La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 - ✓ 471, che prevede: "In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale".
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni dalla legge 21/05/2021, n. 69 e in particolare:
 - l'articolo 20, relativamente ai seguenti commi:
 - o comma 2, lettera h) che, apportando modifiche all'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituisce il comma 471, come di seguito «In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi

appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.» .

- o comma 2-bis, il quale dispone che “ Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo”;
- o comma 4, il quale dispone che “al fine di rafforzare ...omissis.... nonché l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.”;
- o comma 5, il quale dispone che “Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
- o comma 6, il quale dispone che “Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 4 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.”.

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 230 del 23 marzo 2021 “Approvazione dell'”Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e dell'“Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi””, sottoscritti tra Regione Liguria, Unione Ligure delle Associazioni Titolari di Farmacia e Rappresentanza di ASSOFARM.”, con la quale sono stati approvati l'Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e il relativo Addendum, sottoscritti rispettivamente in data 17 febbraio 2021 e in data 19 marzo 2021;

- la Delibera di A.Li.Sa n. 92 del 26 marzo 2021 ad oggetto “Emergenza COVID-19. Approvazione del “Disciplinare tecnico attuativo dell’accordo regionale con le farmacie per la vaccinazione anti COVID-19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei servizi”. Approvazione del “Protocollo attuativo vaccinazioni anticovid nelle farmacie convenzionate ai sensi dell’accordo tra Regione Liguria e farmacie private e comunali del 17.02.2021”, che regolano, rispettivamente, la distribuzione del vaccino dalle farmacie di comunità ai medici di medicina generale e alle farmacia stesse, e le attività delle farmacie in qualità di PVT;

CONSIDERATO che, sempre in ordine alle summenzionate previsioni di legge, in data 29 marzo 2021, è stato sottoscritto dal Ministro della Salute, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, dal Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA) e dal Presidente dell’Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (ASSOFARM) “L’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini Anti SARS-CoV-2”;

PRESO ATTO che il citato Accordo Quadro, sottoscritto anche in considerazione della necessità di ampliare il numero delle sedi vaccinali e garantirne la massima capillarità sul territorio, a fronte dell’aumentare della disponibilità dei vaccini:

- definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS-CoV-2, in via sperimentale, per l’anno 2021;
- dispone che con la sua sottoscrizione deve intendersi integrata la condizione di legge secondo cui l’attività di vaccinazione è consentita “subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale”;

CONSIDERATO che le disposizioni del suddetto Accordo Quadro nazionale specificano e integrano le previsioni dell’Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e del relativo “Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”, approvati con la citata DGR n. 230/2021;

VISTE le circolari del Ministero della Salute:

- n. 0015545-14/02/2021-DGPRE-DGPRE- ad oggetto “Vaccino VAXZEVRIA (AstraZeneca). Aggiornamento nota informativa del consenso.”, con la quale viene aggiornata la nota informativa del vaccino VAXZEVRIA (AstraZeneca);
- n. 016722-21/04/2021-DGPRE-DGPRE- ad oggetto “Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e aggiornamento note informative del consenso.”, con la quale, tra l’altro:
 - o viene definita la nota informativa del vaccino Covid-19 Janssen (Johnson&Johnson);
 - o sono aggiornate le note informative dei vaccini Covid-19 Moderna e Comirnaty (BioNTech/Pfizer).

OSSERVATO che le citate circolari danno atto che “Le predette note informative - Vaxzevria, Moderna e Comirnaty- sono da ritenersi pertanto sostitutive delle rispettive note informative allegate all’Accordo Quadro nazionale e la nota informativa -Janssen- è da ritenersi integrativa dello stesso. Sono fatti salvi eventuali ulteriori futuri aggiornamenti”.

VISTA la nota di ALISA, prot. n. 19496 del 3/06/2021 ad oggetto “Trasmissione della bozza di D.G.R. di recepimento dell’ “Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e

Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Sars-Cov-2” sottoscritto del 29 marzo 2021”.

RITENUTO, pertanto, necessario recepire l’”Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini Anti SARS-CoV-2”, sottoscritto in data 29 marzo 2021 dal Ministro della Salute, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, dal Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA) e dal Presidente dell’Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (ASSOFARM), allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, conseguentemente, che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dall’applicazione dell’”Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini Anti SARS-CoV-2”, rispetto all’ “Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e all’”Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”, approvati con la citata DGR n. 230/2021, trovano copertura economica nell’ambito del Fondo sanitario indistinto regionale, nell’ambito delle risorse individuate ai sensi del citato art. 20, comma 2, lett. h) del D.L. n. 41/2021, a valere sui Bilanci delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, con imputazione alla quota parte ordinariamente e annualmente assegnata;

RITENUTO, altresì, di dare mandato ad A.Li.Sa. e alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, per quanto di rispettiva competenza, di intraprendere tutte le azioni per dare esecuzione alle disposizioni del suddetto Accordo Quadro nazionale, che specificano e integrano le previsioni dell’”Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e del relativo “Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”, approvati con la citata DGR n. 230/2021;

VALUTATA l’opportunità, in considerazione che le attività dell’Accordo Quadro Nazionale sopra citato sono riconducibili ai servizi previsti dal D.Lgs n. 153 del 3 ottobre 2009, di affidare il monitoraggio dell’intero processo applicativo alla Commissione istituita con Decreto del Direttore n. 132 del 13 gennaio 2021, al fine di garantire la governance e il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

DI RECEPIRE l’”Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini Anti SARS-CoV-2”, sottoscritto in data 29 marzo 2021 dal Ministro della Salute, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, dal Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA) e dal Presidente dell’Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (ASSOFARM), allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE le disposizioni del suddetto Accordo Quadro nazionale specificano e integrano le previsioni del summenzionato Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e del relativo “Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”, approvati con la citata DGR n. 230/2021;

DI PRENDERE ATTO che le circolari del Ministero della Salute n. 0015545-14/02/2021-DGPRES-DGPRES e n. 016722-21/04/2021-DGPRES-DGPRES sostituiscono le note informative - Vaxzevria, Moderna e Comirnaty- allegate all’Accordo Quadro nazionale e la nota informativa -Janssen- è da ritenersi integrativa dello stesso, fatti salvi eventuali ulteriori futuri aggiornamenti”.

DI DARE ATTO che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dall’applicazione dell’”Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei vaccini Anti SARS-CoV-2”, rispetto all’ “Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e all’ “Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”, approvati con la citata DGR n. 230/2021, trovano copertura economica nell’ambito del Fondo sanitario indistinto regionale, nell’ambito delle risorse individuate ai sensi del citato art. 20, comma 2, lett. h) del D.L. n. 41/2021, a valere sui Bilanci delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, con imputazione alla quota parte ordinariamente e annualmente assegnata;

DI DARE MANDATO ad A.Li.Sa. e alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, per quanto di rispettiva competenza, di intraprendere tutte le azioni per dare esecuzione alle disposizioni del suddetto Accordo Quadro nazionale, che specificano e integrano le previsioni dell’”Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e del relativo “Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi”, approvati con la citata DGR n. 230/2021;

DI AFFIDARE il monitoraggio dell’intero processo applicativo dell’Accordo Quadro Nazionale in argomento alla Commissione istituita con Decreto del Direttore n. 132 del 13 gennaio 2021, al fine di garantire la governance e il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, ad A.Li.Sa, alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, agli Ordini Provinciali dei Medici e dei Farmacisti, alle OO.SS. delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione e dell’Accordo Quadro Nazionale allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e su sito WEB della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)